

**FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI  
F. N. O. V. I.**

**IL PRESIDENTE**

Roma, 25 maggio 2006

Prot. n. 1486/2006/F/mgt  
**Circolare n. 6/2006**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

p.c. Ai Componenti del Comitato Centrale  
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei  
Conti

L O R O S E D I

**Oggetto: Opinamento parcelle – Norme e procedure**

Gentile Presidente,

la scrivente Federazione, avendo recentemente riscontrato numerose richieste di chiarimenti in riferimento all'argomento meglio descritto in oggetto, espone quanto segue.

L'opinamento delle parcelle è attività prevista in capo ai Consigli Direttivi degli Ordini ai quali spetta il compito di verificare la correttezza formale delle parcelle. Per opinamento, infatti, si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d'incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.

Merita rammentare che i Consigli Direttivi degli Ordini, nell'opinare le parcelle, non possono entrare nel merito della prestazione stessa, vale a dire: se la prestazione è stata eseguita correttamente o meno, se la prestazione è stata realmente eseguita o, se al contrario, la prestazione professionale non è mai stata effettuata. Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità per eseguire tale indagine, basa la propria valutazione esclusivamente sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità per la esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti.

È opportuno prevedere che il professionista presenti al Consiglio Direttivo dell'Ordine una istanza in carta semplice in cui chiede di voler concedere il visto sulla parcella relativa alle prestazioni professionali realizzate. A detta istanza devono allegarsi l'originale della parcella su cui si chiede di ottenere la vidimazione, corredata con tutti gli elementi idonei ad individuare il cliente (il proprietario o detentore dell'animale); una autodichiarazione o nota esplicativa, debitamente sottoscritta (meglio se su carta intestata del medico veterinario), nella quale rinvenire la descrizione del caso, l'illustrazione della diagnosi e della terapia applicata. Si ritiene altresì opportuno allegare tutti i documenti/referti relativi all'incarico e, comunque, tutta l'eventuale documentazione che il professionista ritenesse utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate.

Successivamente al ricevimento di cui sopra il Consiglio Direttivo dell'Ordine, verificata la regolarità della documentazione, restituirà la parcella opinata al proprio iscritto che ne abbia fatto richiesta, sempre che lo stesso sia in regola con il pagamento delle tasse

annuali e che, all'atto del ritiro della vidimazione e della documentazione, abbia versato la tassa dovuta all'Ordine per l'opinamento delle parcelle: tassa il cui ammontare – così come tutti i contributi necessari a garantire il buon funzionamento dell'Ordine – è stato stabilito ed adottato<sup>1</sup> dall'Ordine stesso.

L'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 – *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse* attribuisce al Consiglio dell'Ordine, fra gli altri, uno specifico potere tributario poiché conferisce allo stesso la capacità di imporre, con facoltà di determinarne l'ammontare, “una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo. . .”, prevedendo le modalità di riscossione e le sanzioni derivanti dal mancato pagamento. Sempre riconducibile al citato potere tributario è la previsione che compete altresì all'Ordine determinare l'ammontare di “. . . una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari”.

Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito la natura di tassa<sup>2</sup> dei contributi innanzi citati, nel senso che essi si configurano come corrispettivo dei servizi resi dall'organo professionale all'iscritto e consistenti, per quanto è al momento al nostro esame, nella verifica della correttezza formale delle parcelle e nel consequenziale rilascio dell'opinamento, atto questo di stretta rilevanza con l'interesse patrimoniale dell'iscritto.

Da quanto enunciato deriva che l'assolvimento dell'obbligo di versamento della tassa di opinamento ha natura di condizione sospensiva ai fini dell'ottenimento di quanto richiesto all'Ordine il quale può legittimamente rifiutarsi di rilasciare all'iscritto la parcella vistata se questi non versi quanto dovuto.

Si segnala che esiste giurisprudenza in argomento<sup>3</sup> che ha confermato che il mancato pagamento della tassa di opinamento è in contrasto con il dovere di corrispondere i contributi dovuti agli organi ordinistici, non realizzando detta condotta soltanto un inadempimento di carattere monetario ma anche una specifica inosservanza, da parte dell'iscritto, dei provvedimenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere, colgo l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)



---

<sup>1</sup> L'ammontare della tassa per l'opinamento delle parcelle può essere determinato in misura percentuale fissa (solitamente tra il 2% e il 3%) sull'importo della parcella, ma l'ammontare dei diritti di opinamento può anche determinarsi in funzione dell'importo della parcella, ad esempio, il 3% per importi fino a €516,46; il 2% per importi da €516,46 a €2582,28; l'1,5% per importi oltre €2582,28.

<sup>2</sup> Nei contributi di cui sopra si rintraccia una delle caratteristiche della figura giuridica della “tassa” e cioè la definizione del tributo come obbligazione *ex lege*. Così pure si ritrova un altro criterio distintivo: per aversi una “tassa” deve essere previsto lo svolgimento di una specifica attività riguardante l'obbligato, cioè chi deve pagare il contributo. L'assicurazione per l'ente impositore della riscossione della tassa è legata proprio all'interesse del contribuente ad ottenere la prestazione del servizio.

<sup>3</sup> Cfr. Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza 22 maggio-10 luglio 2003, n. 10842.